STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA
25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A – Tel. 030-41385 – Telefax 030-45802

1985 - 2025

Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

PREGIATISSIMI CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA LAVORO E PREVIDENZA N. 10/2025

1.LE NEWS DI OTTOBRE
2.ADEMPIMENTI PER FLUSSI DI INGRESSO
3.ASSICURAZIONE SANITARIA PER DIPENDENTI ALL'ESTERO
4.INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
5.DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
6.AUTO AD USO PROMISCUO: CHIARIMENTO SU EVENTUALI OPTIONAL RICHIESTI
7.AUTO AD USO PROMISCUO: CHIARIMENTO SU RICARICA VEICOLI ELETTRICI
8.NUOVE TUTELE PER I LAVORATORI CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE
9.LA CORTE COSTITUZIONALE MODIFICA NUOVAMENTE LE TUTELE CRESCENTI
10.DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO REGOLARE DI LAVORATORI E CITTADINI STRANIERI
11.QUADRO NORMATIVO DEI C.D. CONTRATTI DI RICERCA
12.AGGIORNATI I MINIMI IMPONIBILI INAIL 2025
13.ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA-ALBANIA: ADEMPIMENTI
14.TUTELA DELLA PRIVACY: ULTIMI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

L'AGENDA DELLE SCADENZE
Principali scadenze dal 1° al 31 ottobre 2025

SCADENZIARIO CONTRATTUALI
Principali scadenze contrattuali del mese di ottobre 2025

I FORMULARI PER L'UFFICIO PAGHE
Prelievi acconto da modello 730

1. LE NEWS DI OTTOBRE 2025

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025 il Decreto del Ministro del Lavoro 7 agosto 2025, n. 125, emanato in attuazione dell'art. 96, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore). Il provvedimento definisce forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore. **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto, 7/8/2025, n. 125, G.U. 15/9/2025, n. 214**

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Soppressi i codici tributo relativi al credito per famiglie numerose

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 49/E del 17 settembre 2025, ha disposto la soppressione dei codici tributo "1632" e "162E", denominati "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del TUIR", e istituiti, rispettivamente, con risoluzioni n. 13/E/2015 e n. 103/E/2015, per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta.

Agenzia delle Entrate, risoluzione, 17/9/2025, n. 49/E

Tassazione separata sulle capitalizzazioni dei Fondi pensione

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 245/E del 16 settembre 2025, ha offerto chiarimenti sulla tassazione applicabile alle somme corrisposte da un Fondo pensione per il personale di un gruppo bancario, con particolare riferimento alle maggiorazioni individuali derivanti da operazioni di capitalizzazione attuate ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.Lgs. n. 252/2005.

Il Fondo pensione istante, nato da operazioni di concentrazione di Fondi preesistenti, ha stipulato nel 2019 accordi con i dipendenti volti a trasformare il regime da prestazione definita a contribuzione individuale e a consentire la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche. In questo contesto, i pensionati cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 hanno potuto optare per la capitalizzazione delle rendite in corso, ricevendo somme in capitale nel 2021, assoggettate al regime di tassazione separata *ex* artt. 17 e 19, TUIR. L'aliquota applicata era stata determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, anno in cui era maturato il diritto alla prestazione.

Gli accordi del 2019 prevedevano, inoltre, la possibilità di ulteriori incrementi delle prestazioni sulla base delle risultanze tecnico-attuariali, a condizione di garantire un avanzo patrimoniale minimo.

Nel 2023, a seguito del bilancio tecnico al 31 dicembre 2022, è stato calcolato l'ammontare disponibile per una redistribuzione, che ha comportato sia maggiorazioni alle rendite ancora in essere sia l'attribuzione di una maggiorazione individuale in forma di capitale ai soggetti che avevano optato per la capitalizzazione nel 2021, da corrispondere nel 2025: il dubbio sollevato dall'istante riguarda la corretta tassazione di tale maggiorazione.

L'Agenzia ricorda che il D.Lgs. n. 252/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2007, ha introdotto una disciplina organica della previdenza complementare, prevedendo un regime transitorio per le prestazioni maturate anteriormente. In particolare, l'art. 23, comma 5, dispone che per i montanti maturati fino al 31 dicembre 2006 si applicano le regole previgenti, mentre per quelli successivi si applicano le nuove disposizioni.

Nel caso concreto, i beneficiari risultano titolari di prestazioni maturate integralmente entro il 31 dicembre 2006 e la capitalizzazione avviata nel 2021 è stata effettuata nel rispetto del regime transitorio, pertanto anche la maggiorazione calcolata nel 2023 e liquidata nel 2025 rientra nella disciplina previgente. Ciò significa che tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, come le altre indennità e somme assimilate.

L'aliquota interna, ai sensi dell'art. 19, comma 2, TUIR, va determinata sulla base del reddito di riferimento del 2021, includendo la maggiorazione calcolata dall'attuario alla somma già erogata nello stesso anno e considerando l'intera anzianità maturata dagli iscritti fino alla cessazione del servizio.

L'imposta dovuta sulla maggiorazione sarà, quindi, calcolata applicando tale aliquota all'ammontare lordo della somma, detraendo quanto già versato nel 2021 sulla capitalizzazione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 16/9/2025, n. 245/E

Modello 730/2025: aggiornamento software di controllo (versione 2.0.0)

L'Agenzia delle Entrate, in data 11 settembre 2025, ha aggiornato il software di controllo (versione 2.0.0) del modello 730/2025.

Agenzia delle Entrate, sito

Revisione dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL

L'INAIL, con circolare n. 46 dell'8 settembre 2025, ha revisionato i coefficienti di capitalizzazione delle rendite, prevista dall'articolo 39, comma 1, D.P.R. n. 1124/1965.

I nuovi valori si applicano dal 1° gennaio 2025 e sostituiscono quelli fissati con D.M. 22 novembre 2016, facendo riferimento al D.M. 25 marzo 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 116/2025, S.O. n. 17), che ha approvato le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL, unitamente alle istruzioni per il loro utilizzo.

INAIL, circolare, 8/9/2025, n. 46

Sgravio contributivo per le imprese con contratti di solidarietà

L'INPS, con messaggio n. 2568 del 3 settembre 2025, ha elencato le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro negli anni 2024 e 2025, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 dicembre 2018.

Il messaggio illustra, inoltre, le modalità di esposizione nel flusso UniEmens delle quote di sgravio spettanti alle imprese, le istruzioni contabili e gli adempimenti in capo alle strutture territoriali.

La procedura per la fruizione dello sgravio dev'essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

INPS, messaggio, 3/9/2025, n. 2568

Estratto conto contributivo: nuova modalità di esposizione dei dati

L'INPS, con messaggio n. 2553 del 2 settembre 2025 ha comunicato che è stata realizzata una nuova modalità di esposizione dei dati all'interno dell'Estratto conto contributivo, il documento che consente la consultazione in ordine cronologico dei periodi contributivi con l'indicazione, per ognuno di essi, della gestione di riferimento.

L'Istituto, inoltre, ricorda che è possibile inviare segnalazioni per richiedere variazioni nella propria posizione assicurativa.

INPS, messaggio, 2/9/2025, n. 2553

Regime impatriati non applicabile alla NASpI

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 228/E del 1° settembre 2025, ha chiarito che il lavoratore che nell'aprile del 2022 abbia trasferito la residenza in Italia rientrando dall'estero dopo 6 anni, lavorando fino al mese di settembre del 2023 come dipendente per una società e fruendo, del regime speciale per lavoratori impatriati e che, a seguito della cessazione del predetto rapporto di lavoro, abbia percepito la NASpI da ottobre del 2023 ad agosto del 2024, per poi trasferirsi nuovamente all'estero da settembre 2024, non può applicare il regime speciale per lavoratori impatriati alle somme percepite a titolo di NASpI, che, pertanto, vanno assoggettate a tassazione per l'intero importo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello, 1/9/2025, n. 228/E

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Malattia dei lavoratori marittimi: novità e adempimenti

L'INPS, con messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025, è intervenuto sulla disciplina delle prestazioni a tutela dello stato di malattia dei lavoratori marittimi, in seguito alla modifica apportata dall'art. 1, comma 156, Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), che ha armonizzato il regime delle indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale e complementare, specifiche del settore marittimo, con quello applicabile al resto della platea assicurata per eventi di malattia. In particolare, la riforma ha introdotto la standardizzazione dei flussi di lavorazione, con l'utilizzo dei dati trasmessi dai datori di lavoro attraverso i flussi UniEmens già in uso per tutti i lavoratori.

Il messaggio annuncia il superamento progressivo dell'obbligo di esibizione da parte dei lavoratori del libretto di navigazione, del foglio di ricognizione o di documentazione cartacea equivalente ai fini della verifica delle tutele di malattia. Da ora, la verifica di coerenza tra certificazione medica e vicende del rapporto di lavoro sarà effettuata, per la generalità dei lavoratori aventi diritto, direttamente sulla base dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, fermo restando il potere dell'Istituto di richiedere documentazione aggiuntiva in caso di necessità istruttorie.

Permane, invece, l'obbligo di esibizione cartacea per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro o disponibilità retribuita (c.d. CRL), ai quali è riconosciuta una tutela previdenziale specifica per eventi insorti oltre i 28 giorni dallo sbarco ed entro 180 giorni, con durata massima di 180 giorni, applicazione del periodo di carenza e misura indennitaria pari al 50% della retribuzione per i primi 20 giorni e al 66,66% dal 21° al 180°, ridotta a 2/5 in caso di ricovero per chi non ha familiari a carico. Resta fermo anche l'obbligo di esibizione della documentazione equivalente per i lavoratori non marittimi che svolgono attività a bordo, a condizione che sussistano i requisiti previsti dall'art. 3, R.D.L. n. 1918/1937, ossia l'iscrizione al ruolo di equipaggio o l'imbarco per servizio della nave, previa autorizzazione ministeriale e certificazione sanitaria rilasciata dagli ambulatori SASN o da medici fiduciari autorizzati.

INPS, messaggio, 15/9/2025, n. 2669

***Bonus* psicologo: presentazione istanze dal 15 settembre**

L'INPS, con circolare n. 124 dell'11 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari del *bonus* psicologo, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione del contributo per l'anno 2025, a seguito dell'entrata in vigore del D.I. 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025.

Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

La domanda per accedere al beneficio dev'essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" e selezionando "Contributo sessioni psicoterapia domande 2025", attraverso una delle seguenti modalità:

– portale *web* dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";

- *Contact Center* Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

L'Istituto segnala che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di

non finanziare la prestazione del *bonus* psicologo, pertanto la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.

INPS, circolare, 11/9/2025, n. 124

***Bonus* asilo nido: estensione delle strutture ammesse e ultrattività della domanda**

L'INPS, con circolare n. 123 del 5 settembre 2025, ha integrato e modificato le indicazioni fornite con la circolare n. 60/2025 relativamente all'ambito applicativo del contributo asilo nido, in seguito all'introduzione dell'art. 6-*bis*, D.L. n. 95/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 118/2025, che ha offerto l'interpretazione autentica dell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati e all'ultrattività delle domande presentate e accolte a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il contributo asilo nido è, quindi, erogabile, oltre che per asili nido pubblici e privati autorizzati, per la frequenza di:

− nidi e micronidi (3–36 mesi);

− sezioni primavera (24–36 mesi);

− servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura dei bambini (spazi gioco e servizi educativi in contesti domiciliari),

− abilitati all'esercizio delle predette attività secondo le rispettive legislazioni regionali.

Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi diversi da quelli educativi o per la frequenza di strutture che erogano servizi diversi da quelli indicati dall'art. 6-*bis*, D.L. n. 95/2025 (ad esempio, servizi ricreativi, servizi pre-scuola, *post* scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

L'Istituto evidenzia, infine, a integrazione di quanto indicato nel messaggio n. 1165/2025, che ai fini dell'erogazione del contributo, in tutti i casi in cui viene rilasciata una ricevuta, nella medesima o in apposita dichiarazione del rappresentante legale della struttura dev'essere indicata la normativa in base alla quale la struttura può non emettere fattura.

L'art. 6-*bis*, comma 2, D.L. n. 95/2025, ha disposto, inoltre, che le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici previsti dall'art. 1, comma 355, Legge n. 232/2016 (contributo asilo nido e contributo forme di supporto presso la propria abitazione), producono effetti per l'anno solare di riferimento e per gli anni successivi fino al mese di agosto dell'anno del compimento dei 3 anni di età del bambino, ferma restando la permanenza degli altri requisiti. Negli anni solari successivi a quello di presentazione della domanda il richiedente deve accedere al servizio per prenotare le risorse finanziarie relative al nuovo anno.

Le strutture INPS stanno riesaminando le domande 2025 sulla base delle nuove disposizioni, procedendo all'accoglimento delle domande precedentemente respinte per strutture che sono ora incluse nel beneficio.

INPS, circolare, 5/9/2025, n. 123

Riforma della disabilità: la sperimentazione del certificato medico introduttivo

L'INPS, con messaggio n. 2600 del 5 settembre 2025, ha annunciato l'avvio della seconda fase della sperimentazione del sistema di accertamento della disabilità (D.Lgs. n. 62/2024) con l'invio del certificato medico introduttivo, che prenderà avvio dal 30 settembre 2025. Questa nuova fase coinvolgerà le Province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Trento. Si segnala, però, che per i territori a statuto speciale (Valle d'Aosta e Trento) non è previsto l'intervento dell'INPS nella gestione dell'accertamento.

Dal 30 settembre 2025, quindi, nelle Province sopra elencate, la presentazione del certificato da parte del

medico curante all'INPS sarà sufficiente per attivare il procedimento, eliminando l'obbligo della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli intermediari (patronati, CAF, ecc.).
L'Istituto chiarisce, inoltre, che i certificati medici introduttivi redatti entro il 29 settembre 2025 nelle Province interessate devono comunque essere completati con l'invio della domanda amministrativa entro tale data. Solo a partire dal giorno successivo, l'avvio si perfezionerà esclusivamente tramite certificato medico.

INPS, messaggio, 5/9/2025, n. 2600

Enasarco: contributo asili nido e *bonus* scolastico

La Fondazione Enasarco ha comunicato che dal 1° settembre al 31 dicembre 2025 gli iscritti in attività possono richiedere online, attraverso l'area riservata inEnasarco, 2 prestazioni presenti nel welfare 2025:
– contributo asili nido;
– *bonus* scolastico.
Per approfondire è possibile consultare le guide "Contributo per asili nido 2025" e "Bonus scolastico 2025".

Enasarco, sito

2. ADEMPIMENTI PER FLUSSI DI INGRESSO

Istruzioni sulla nuova procedura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la stipula dell'Accordo di integrazione e la successiva richiesta di permesso di soggiorno dei lavoratori entrati nel territorio nazionale con i flussi sono state fornite dal Ministero dell'Interno con apposita nota pubblicata sul Portale Servizi.

Viene precisato che il datore di lavoro riceve all'indirizzo indicato sull'istanza di rilascio del nulla osta una PEC che rende noto il rilascio del visto e le modalità per comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione la data dell'avvenuto ingresso del lavoratore straniero: accedendo all'Area riservata del Portale, occorre selezionare la domanda specifica che risulterà in stato "Registrazione dello straniero", cliccare sull'icona "Inserisci dati frontiera" e inserire le informazioni richieste, informando poi lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Ulteriori PEC conterranno il codice fiscale definitivo assegnato al lavoratore straniero, nonché il contratto di soggiorno da sottoscrivere digitalmente e da trasmettere poi allo Sportello Unico, effettuandone il relativo caricamento nel Portale, che provvede alla verifica effettuandone la validazione.

Qualora ricorrano i presupposti normativi per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione, il sistema renderà disponibile nell'Area riservata del Portale un'apposita sezione ove riportare i dati necessari alla sua generazione per la firma da parte del lavoratore. I dati inseriti saranno visibili automaticamente dallo Sportello Unico e il datore di lavoro riceverà una nuova PEC con allegato l'Accordo con la firma dell'Amministrazione, che dovrà essere sottoscritto dal lavoratore e trasmesso allo Sportello Unico per l'immigrazione, che lo verifica effettuandone la validazione.

Acquisito e validato il contratto di soggiorno, lo Sportello Unico trasmetterà al datore di lavoro con PEC i Moduli 1 e 2 di Richiesta del permesso di soggiorno, da consegnare al lavoratore per gli adempimenti da svolgersi presso gli Uffici Postali e la Questura per l'avvio della fase di richiesta del permesso di soggiorno, per la quale dovranno essere disponibili il contratto di soggiorno firmato dalle parti, i moduli 1 e 2 del modello 209, il documento attestante il codice fiscale definitivo del lavoratore, il documento del lavoratore e la pagina con il visto. Le buste idonee saranno disponibili da ottobre, per cui nel frattempo occorre provvedere in autonomia acquistandone una di formato A4, sulla quale dovrà essere riportato esattamente quanto indicato nella PEC con cui viene inviato il Modello 209; i bollettini saranno, invece, disponibili negli Uffici Postali.

Il contratto di soggiorno sottoscritto e l'accordo di integrazione firmato dal lavoratore possono essere trasmessi allo Sportello Unico per l'immigrazione contestualmente.

3. ASSICURAZIONE SANITARIA PER DIPENDENTI ALL'ESTERO

Con l'interpello n. 249/E/2025, l'Agenzia delle Entrate ha offerto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale del premio assicurativo versato per i lavoratori che prestano servizio all'estero in Paesi in cui l'assistenza sanitaria non è erogata in forma diretta.

L'istante, tenuto conto dell'obbligatorietà di tale copertura assicurativa, ritiene che il premio della polizza per i dipendenti nonché per i familiari a carico conviventi non si configuri come fringe benefit, ma non costituisca reddito di lavoro dipendente in quanto «*contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge*».

L'Agenzia, al contrario, ritiene che, sulla base della normativa e della prassi vigenti, il contratto di assicurazione sanitaria (malattia, infortunio e maternità) che l'istante ha sottoscritto non possa essere ricondotto alla categoria dei "contributi assistenziali", non riscontrandosi alcuna finalità di "solidarietà collettiva" nei confronti di soggetti che versano in stato di bisogno, né a quella dei "contributi previdenziali" e, pertanto, non sia applicabile la deroga *ex* art. 51, comma 2, lett. a), TUIR, per i «*contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge*», con la conseguenza che il premio concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

4. INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

I lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o «*alle forme sostitutive ed esclusive della medesima*» che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile o alla pensione anticipata, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

In materia, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti sull'esenzione fiscale *ex* art. 51, comma 2, lett. i-*bis*), TUIR, con particolare riguardo alla questione se i lavoratori possano accedere a tale beneficio anche se iscritti alle forme "esclusive". La questione si pone in quanto la citata norma riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e alle sue forme sostitutive e non anche quelli iscritti alle forme esclusive, che resterebbero esclusi da tale disposizione (dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma esclusiva dell'AGO), con ciò diminuendo l'appetibilità del beneficio.

Con la risposta a interpello n. 247/E/2025, l'Agenzia precisa che, come chiarito nella risoluzione n. 45/E/2025, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 286, Legge n. 197/2022, come sostituito dall'art. 1, comma 161, Legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme "esclusive" di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito contributivo.

5. DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 243/E del 15 settembre scorso, si è espressa in merito alle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2025 alla disciplina delle detrazioni fiscali per figli a carico.

In particolare, la detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio spetta solo per i figli di età tra i 21 e i 30 anni (dal mese del compimento dei 21 anni fino al mese precedente al compimento dei 30), così che, in seguito, la stessa viene meno, a meno che il figlio sia disabile riconosciuto, nel qual caso la detrazione spetta senza limiti di età.

Il compimento del 30° anno di età, tuttavia, non pregiudica la possibilità di rimanere familiare fiscalmente a carico, qualora sussistano i previsti requisiti reddituali (2.840,51 euro annui o 4.000 euro per i figli under 24), perciò, pur non spettando più la specifica detrazione per figli a carico, si può comunque beneficiare delle detrazioni e deduzioni per spese sostenute nell'interesse del figlio (ad esempio spese mediche, scolastiche o universitarie) in sede di dichiarazione dei redditi.

In tal senso, il sostituto d'imposta è tenuto a indicare i dati dei familiari a carico nella Certificazione Unica, anche se non spetta la detrazione per carichi di famiglia. In particolare, ai fini degli adempimenti del sostituto, l'Agenzia ricorda che nelle istruzioni alla compilazione della CU è specificato che devono essere indicati i dati relativi ai familiari che sono fiscalmente a carico del sostituito, anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12, TUIR, o di oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo.

6. AUTO AD USO PROMISCUO – CHIARIMENTO SU EVENTUALI OPTIONAL RICHIESTI

Con risposta a interpello n. 233/E/2025, l'Agenzia delle Entrate affronta una particolare casistica operativa all'interno del tema della concessione dell'auto ad uso promiscuo ai lavoratori dipendenti.

Viene, infatti, chiesto ai tecnici dell'Agenzia circa una peculiare situazione, secondo la quale, oltre alla concessione del mezzo, sia consentito al lavoratore di richiedere che, sullo stesso, siano forniti alcuni optional; ciò previo pagamento del relativo prezzo mediante trattenuta in busta paga. Tale pagamento, quindi, costituirebbe l'unico importo effettivamente dovuto alla società datrice dal dipendente, emergendo di conseguenza, per l'uso dell'automezzo, un *benefit* valorizzabile secondo il disposto *ex* art. 51, comma 4,

lett. a), TUIR.
Col quesito, pertanto, si chiede di sapere se, ai fini della corretta applicazione della normativa tributaria e contributiva, le somme eventualmente trattenute al dipendente, per gli optional dallo stesso richiesti sul veicolo assegnatogli in uso promiscuo, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.
Nel riproporre, in via sintetica, il complesso regime di tassazione delle auto concesse ad uso promiscuo, l'Agenzia delle Entrate cita, dapprima, la datata ma sempre attuale circolare n. 326/E/1997, che per il caso in esame ha chiarito che ove il datore fornisca, gratuitamente o meno, altri beni o servizi oltre l'auto (veniva fatto l'esempio del garage per custodire il veicolo), gli stessi andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al lavoratore.
Viene, inoltre, richiamata una precedente risposta, la n. 421/E/2023, dove l'Agenzia aveva specificato come l'eventuale pagamento di una somma da parte del dipendente, e la sua possibile riduzione dalla base imponibile, andasse riferito «*non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI*». Il concetto di sottrazione di quanto pagato, quindi, produce effetti ai fini tributari e contributivi esclusivamente in relazione alla determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per l'uso del veicolo, nell'ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente (art. 51, comma 4, lett a, TUIR), essendo la stessa strettamente correlata soltanto al costo chilometrico d'esercizio individuato in base alle tabelle ACI.
Risulta, quindi, che, non rientrando nella determinazione di tale valore gli eventuali optional richiesti dal lavoratore, dette somme non potranno essere portate in diminuzione dal valore del veicolo forfetariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI.
Viene, quindi, precisato – stante la sopra indicata relazione unica tra *benefit* auto ad uso promiscuo e possibilità di utilizzo in riduzione delle somme eventualmente pagate dal lavoratore – che i pagamenti effettuati a fronte di una richiesta personale di optional aggiuntivi, da installare sul veicoli concesso in uso promiscuo, in quanto non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, non riducono il valore del fringe benefit.
Da ciò consegue, pertanto, che eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute semplicemente dall'importo netto corrisposto in busta paga.

7. AUTO AD USO PROMISCUO – CHIARIMENTO SU RICARICA VEICOLI ELETTRICI

Con risposta a interpello n. 237/E/2025, l'Agenzia delle Entrate si trova a valutare una richiesta riguardante gli oneri di ricarica per veicoli elettrici o ibridi plugin, concessi ad uso promiscuo ai lavoratori. Viene fatto presente, infatti, che la società datrice di lavoro intende farsi carico di tali ricariche, fornendo al singolo lavoratore una personale card utilizzabile quale unico strumento di rifornimento.
La gestione operativa avverrà secondo questi criteri generali:

- il valore corrispondente al rifornimento di carburante sarà esente, ai fini fiscali e contributivi, in quanto detto importo risulta compreso nel calcolo convenzionale ACI, sottoposto a tassazione in via forfetaria *ex* art. 51, comma 4, lett. a), TUIR;
- in caso di superamento di un limite di percorrenza, prefissato nella policy aziendale, sarà richiesto ai lavoratori il pagamento del carburante impiegato per l'uso privato del mezzo, emettendo apposita fattura.

A fronte di tale situazione operativa, vengono proposti 2 distinti quesiti.

Quesito 1

Nel primo quesito, sostanzialmente, viene chiesto se la card messa a disposizione dei lavoratori per la

ricarica, anche ai fini dell'uso privato del veicolo, non vada a generare in capo agli stessi reddito soggetto a tassazione, ciò in quanto il valore della ricarica elettrica è incluso nella determinazione forfetaria del *benefit*, secondo la tabella annualmente prodotta dall'ACI.
I tecnici dell'Agenzia, ribadendo che il costo dell'energia elettrica rientra tra le voci di costo considerata dall'ACI per la valorizzazione del *benefit* in esame, ritengono quindi che, laddove il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non generi reddito imponibile, in quanto, come detto, già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario del benefit. Tutto ciò prescindere dal fatto che tale ricarica sia effettuata anche presso apposite colonnine pubbliche e sia relativa all'uso aziendale o privato, purché, viene indicato, via sia un riferimento a un determinato limite annuo di percorrenza.

Quesito 2

Col secondo quesito viene chiesto se, nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla società datrice, l'importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell'individuazione del valore del *benefit* tassabile, quale costo sostenuto per l'utilizzo del veicolo.
In tale situazione il parere dell'Agenzia delle Entrate risulta negativo. Si ricorda che il dipendente sarà chiamato a comunicare al datore i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private; nell'ipotesi in cui venga superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private, riconosciuto dalla policy societaria, quest'ultima addebiterà al dipendente, tramite fattura, l'importo del costo chilometrico dell'energia elettrica relativo all'uso privato della vettura, per la sola parte corrispondente al superamento del suddetto limite.
Come già chiarito dalla circolare n. 326/E/1997, secondo la normativa (art. 51, comma 4, lett. a) TUIR), risulta del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo fissato dalla tabella ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell'importo da assumere a tassazione, al totale del costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle. Per tale motivo, quindi, le somme addebitate al dipendente per uso privato, col meccanismo sopra evidenziato, non potranno essere portate in detrazione dal valore del *benefit* calcolato *ex lege*. Le stesse, pertanto, saranno semplicemente detratte del netto esposto nella busta paga.

8. NUOVE TUTELE PER I LAVORATORI CON PATOLOGIE ONCOLOGICHE

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2025 la Legge n. 106 del 18 luglio 2025, recante disposizioni riguardanti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, in vigore dal 9 agosto 2025.

Congedo

La norma prevede che i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Inoltre, viene riconosciuto un diritto alla conservazione del rapporto anche nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in via continuativa con il committente, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, Legge n. 81/2017: in questo caso specifico, viene previsto che la sospensione possa essere applicata per un periodo non superiore a 300 giorni per ciascun anno solare.
Una volta decorso il periodo di congedo, spetta un diritto di precedenza rispetto alla collocazione in modalità agile.

Permessi aggiuntivi

Inoltre, dal 1° gennaio 2026, per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, sono previste, in aggiunta alle tutele della normativa vigente e dei CCNL, ulteriori 10 ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia e della copertura figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.
Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.
Nel settore privato, l'indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

9. LA CORTE COSTITUZIONALE MODIFICA NUOVAMENTE LE TUTELE CRESCENTI

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 23 giugno 2025 (depositata il 21 luglio 2025), è tornata ad affrontare il tema delle tutele nei licenziamenti illegittimi disciplinati dal D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. contratto a tutele crescenti), concentrandosi questa volta sull'art. 9, comma 1, norma che riduce l'indennizzo spettante ai lavoratori dipendenti da datori con meno di 15 dipendenti.
La disposizione censurata (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015) prevede 2 elementi:

- il dimezzamento delle indennità previste dagli artt. 3, 4 e 6 dello stesso decreto, quando il datore non raggiunge le soglie dimensionali di cui all'art. 18, L. 300/1970;
- l'imposizione di un tetto massimo di 6 mensilità, invalicabile anche nei casi più gravi di illegittimità.

Il giudizio della Corte si concentra sul secondo profilo, valutando se l'introduzione di un limite assoluto sia compatibile con i parametri costituzionali invocati.
La Consulta ha ripercorso l'evoluzione storica della disciplina dei licenziamenti, ricordando come la tutela reintegratoria generalizzata sia stata progressivamente ridimensionata a favore di una tutela indennitaria, ritenuta comunque compatibile con la Costituzione purché adeguata, personalizzata e dotata di funzione deterrente. Il Legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta del modello di tutela, potendo anche optare per un sistema esclusivamente risarcitorio: tale discrezionalità incontra, tuttavia, il limite del principio di eguaglianza e della necessità di garantire indennizzi effettivi, congrui e proporzionati. Pertanto, l'indennità non può ridursi a una cifra forfetaria e standardizzata, incapace di riflettere la gravità delle diverse fattispecie di illegittimità.
La Corte è giunta, così, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, limitatamente alle parole «*e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità*».
Ha, invece, ritenuto conforme a Costituzione la previsione del dimezzamento degli importi, in quanto

comunque articolata su un range minimo-massimo sufficiente a garantire un margine di personalizzazione da parte del giudice.
La Corte ha comunque sottolineato come il numero di dipendenti non sia più un criterio adeguato a rappresentare la forza economica del datore di lavoro: in un contesto caratterizzato da automazione e investimenti tecnologici, piccole imprese possono avere capitali e volumi d'affari considerevoli, tali da sopportare indennizzi più elevati.
Il solo criterio dimensionale, isolato da altri indici economici, conduce a risultati irragionevoli. Sarebbe necessario integrare tale parametro con ulteriori indicatori, come fatturato e bilancio, già valorizzati dal diritto europeo (raccomandazione CE 2003/361, Direttiva delegata 2023/2775) e da normative nazionali in altri settori (es. Codice della crisi d'impresa).

10. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INGRESSO REGOLARE DI LAVORATORI E CITTADINI STRANIERI

Il Consiglio dei Ministri riunitosi il 4 settembre 2025 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la gestione dell'immigrazione e del lavoro dei cittadini stranieri in Italia. Le principali disposizioni del decreto riguardano:
1. rafforzamento dell'ingresso regolare: il D.L. mira a garantire l'ingresso legale di lavoratori e cittadini stranieri, contrastando il lavoro illegale e migliorando l'efficienza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione, sia per i datori di lavoro che per gli utenti;
2. revisione nelle procedure per il nulla osta: il termine per l'adozione del nulla osta per il lavoro subordinato partirà dalla data di imputazione alla quota di ingresso e non dalla presentazione della domanda. Inoltre, si estende il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dei datori di lavoro anche per altre categorie, come il lavoro subordinato in casi particolari e per i lavoratori altamente qualificati;
3. nuove regole per le assunzioni: si stabilisce un limite alle richieste di nulla osta (massimo 3 per datore di lavoro) e si mettono a regime meccanismi di precompilazione delle richieste, anche per i lavoratori stagionali;
4. soggiorno per i lavoratori stranieri: i lavoratori stranieri in attesa di conversione del permesso di soggiorno avranno il diritto di soggiornare legittimamente in Italia, così come già previsto per i permessi di rilascio e rinnovo;
5. protezione per le vittime di sfruttamento: il permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro viene esteso da 6 a 12 mesi. Analogamente, si estende la durata del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, come già avviene per le vittime di violenza domestica;
6. settore dell'assistenza familiare: gli ingressi per lavoratori nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria saranno esclusi dalle quote. Tuttavia, durante i primi 12 mesi di lavoro, questi lavoratori potranno cambiare datore di lavoro solo previa l'autorizzazione degli ITL;
7. programmi di volontariato: il contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato avrà una cadenza triennale anziché annuale;
8. ricongiungimento familiare: viene esteso il termine per il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare da 90 a 150 giorni, in linea con la normativa europea.

11. QUADRO NORMATIVO DEI C.D. CONTRATTI DI RICERCA

L'INPS, con circolare dell'11 settembre 2025, n. 125, ha illustrato il quadro normativo di riferimento dei c.d. contratti di ricerca e dei contratti denominati "incarichi post-doc", previsti, rispettivamente, *ex* artt. 22 e 22-*bis*, Legge n. 240/2010, e ha fornito alcune utili indicazioni in ordine ai relativi obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.

I contratti di ricerca

I contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:

− università;

− enti pubblici di ricerca;

− istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi della normativa in vigore.

Tali istituzioni disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca attraverso bandi di selezione, che contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e al trattamento economico e previdenziale.

I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle citate istituzioni stipulanti, nonché i ricercatori universitari. Inoltre, possono accedere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i 6 mesi successivi dalla data di pubblicazione del bando di selezione.

Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alla selezione anche a soggetti che, pure in assenza dei titoli citati, sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori 2 anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a 5 anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa.

L'importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Incarichi post-doc

L'art. 22-*bis*, comma 1, Legge n. 240/2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della medesima legge, dispone che possono essere stipulati contratti a tempo determinato, denominati "incarichi post-doc", finanziati in tutto o in parte con fondi interni, o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

I soggetti abilitati all'attivazione dei contratti *post-doc* sono:

− università;

− enti pubblici di ricerca;

− istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca.

La stipula di tali contratti è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.

Le istituzioni sopra individuate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il

conferimento degli incarichi *post-doc*. Il bando di selezione contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.
Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle citate istituzioni stipulanti, nonché i ricercatori. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi in argomento anche a coloro che sono in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.
Gli incarichi *post-doc* hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di 3 anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i 3 anni, anche non continuativi.
Per l'incarico *post-doc* è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.
L'incarico *post-doc* non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni pubbliche. Inoltre, per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l'obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.

Obblighi contributivi

I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca e i contratti denominati incarichi *post-doc* sono tenuti all'assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.
Al fine di determinare il carico contributivo si rinvia, pertanto, alle regole generali che disciplinano i relativi obblighi e, in particolare, in ragione dell'inquadramento previdenziale previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.
Con specifico riferimento alle Pubbliche Amministrazioni si rammenta che le stesse sono tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini dell'invalidità, della vecchia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (*ex* ENPAS o *ex* INADEL) per l'erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione *ex* ENPDEP, ove iscritte. Le medesime sono, inoltre, tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della prestazione NASpI.
Si precisa, infine, che le Pubbliche Amministrazioni non sono tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi relativi al finanziamento delle assicurazioni della maternità e contro la malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.

12.AGGIORNATI I MINIMI IMPONIBILI INAIL 2025

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 56 del 24 aprile 2025 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2025 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 euro e 37.935,30 euro. Sulla base di tali importi, con la circolare n. 48/2025, l'INAIL ha aggiornato i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare n. 29/2025.

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Dal 1° gennaio 2025 la retribuzione convenzionale per detenuti e internati, allievi di corsi di istruzione professionale, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale, giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, è la seguente:

Retribuzione convenzionale	Euro
Giornaliera	68,09
Mensile	1.702,23

Familiari partecipanti all'impresa familiare

Dal 1° gennaio 2025 la retribuzione convenzionale per i familiari partecipanti all'impresa familiare è la seguente:

Retribuzione convenzionale	Euro
Giornaliera	68,36
Mensile	1.709,07

Collaboratori

Si segnala che per i lavoratori parasubordinati il minimale e il massimale mensili validi dal 1° gennaio 2025 sono:

Limite mensile	Euro
Minimo	1.702,23
Massimo	3.161,28

Lavoratori dell'area dirigenziale

Dirigenti

I lavoratori dell'area dirigenziale sono quelli aventi la qualifica di dirigente e quelli che, pur in carenza di detta qualifica, sono inquadrati nell'area dirigenziale secondo quanto disciplinato dagli specifici contratti collettivi (lavoratori con mansioni o funzioni direttive).

Retribuzione	Euro
Giornaliera	126,45
Mensile	3.161,28

Dirigenti con contratto part-time

Per i lavoratori dell'area dirigenziale con contratto a tempo parziale, si deve calcolare l'importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l'orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Retribuzione	Euro
Retribuzione convenzionale oraria	15,81

13. ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE ITALIA-ALBANIA – ADEMPIMENTI

L'INPS, con messaggio n. 2602 del 5 settembre 2025, alla luce dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2024 e ratificato con la Legge 11 marzo 2025, n. 29, e della relativa Intesa amministrativa, firmata a Roma il 10 aprile 2025, ha precisato quanto di seguito indicato:

− per i lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato distaccati dall'Italia in Albania in applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo, la contribuzione dovuta dev'essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi nei quali sono vigenti accordi in materia di sicurezza sociale con l'Italia. Pertanto, per l'effettuazione degli adempimenti contributivi, dev'essere aperta un'apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione "4Z". Poiché il contributo alla Cassa unica assegni familiari (CUAF) non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo e il medesimo non è dovuto ai sensi del D.L. n. 317/1987, la posizione contributiva dev'essere contrassegnata anche dal codice di autorizzazione "1C", avente il significato di "Esonero dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF";

− per i lavoratori che, in base alle previsioni dell'Accordo sono distaccati dall'Albania in Italia, i datori di lavoro, a decorrere dal periodo di competenza luglio 2025, devono utilizzare, ai fini dell'esposizione nel flusso UniEmens, il codice "Tipo Contribuzione" di nuova istituzione "78", avente il significato di "lavoratori stranieri provenienti dall'Albania distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, malattia e maternità nel paese di origine (art. 6 Accordo di sicurezza sociale Italia- Albania)". Per le forme assicurative non rientranti nell'ambito di applicazione dall'Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia nel rispetto della normativa nazionale vigente.

14. TUTELA DELLA PRIVACY – ULTIMI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE

Il Garante privacy ha emesso i seguenti provvedimenti:

− provvedimento n. 363 del 23 giugno 2025, con il quale è stata sanzionata un'azienda per aver divulgato i motivi delle assenze dei dipendenti attraverso bacheche aziendali e email; nello specifico non è consentito diffondere informazioni sui motivi specifici delle assenze, anche se con sigle sintetiche;

− provvedimento n. 386 del 10 luglio 2025, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un ateneo perché, pur avendo disposto il blocco dell'account di posta elettronica di un docente con cui aveva cessato il rapporto di lavoro, in realtà aveva soltanto provveduto a resettare la password di accesso, mantenendo attiva la relativa casella di posta elettronica e conservando per circa 2 anni i messaggi in entrata e in uscita. L'ateneo, effettuando una prolungata conservazione dei dati personali contenuti nei messaggi di posta elettronica e omettendo, per un lungo periodo, di adottare misure finalizzate a rendere edotti i terzi mittenti della circostanza che il docente non avesse più la possibilità di accedere ai messaggi

ricevuti, ha agito in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e limitazione della conservazione, ponendo in essere un trattamento di dati privo di base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett.a) ed e), e 6, Regolamento (UE) 2016/679.

Il Garante ha ribadito che ogni operazione relativa al servizio di posta elettronica dev'essere effettuata nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza nonché con un livello di tutela tale da impedire interferenze ingiustificate sui diritti fondamentali dei lavoratori, dei terzi mittenti e/o dei destinatari delle medesime comunicazioni. L'Autorità ha anche evidenziato che può considerarsi conforme ai predetti principi la condotta del titolare che provveda, dopo la cessazione del rapporto di lavoro dell'interessato, alla disattivazione dell'account di posta elettrica e alla contestuale adozione di sistemi automatici atti a informarne i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi di posta elettronica alternativi riferiti all'attività del medesimo titolare, evitando in tal modo di prendere visione delle comunicazioni in entrata o in uscita presenti nella casella di posta elettronica assegnata su base individuale al lavoratore.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 ottobre 2025, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.
Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

domenica 5 ottobre (slitta a lunedì 6 ottobre)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare
Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

venerdì 10 ottobre

Fondi dirigenti del commercio – Versamento
Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi INPS – Datori di lavoro domestico
Versamento dei contributi trimestrali dovuti all'INPS per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

giovedì 16 ottobre

IRPEF versamento ritenute – Sostituti d'imposta
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta
Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.
Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta
Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi INPS – Gestione separata
Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata INPS su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali personali INPS da parte dei pescatori autonomi.

Contributi INPS – Datori di lavoro
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi INPS *ex* ENPALS – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all'*ex* ENPALS, ora INPS, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi INPS *ex* INPGI – Versamento
Versamento dei contributi dovuti all'*ex* INPGI relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi CASAGIT – Versamento
Versamento dei contributi assistenziali alla CASAGIT relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

lunedì 20 ottobre
FONCHIM – Contributi previdenza complementare
Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare FONCHIM.

PREVINDAI – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al PREVINDAI.

PREVINDAPI – Versamento
Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al PREVINDAPI.

venerdì 31 ottobre
UniEmens – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Modello 770/2025 – Invio telematico
Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2025**,** come fissato dall'art. 4, comma 3-*bis*, D.P.R. 322/1998.

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI OTTOBRE 2025

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di ottobre 2025.

AUTOFERROTRANVIERI - ACCORDO 11 DICEMBRE 2024	
UNA TANTUM	Personale impiegato nei servizi commerciali non soggetti a obblighi di servizio pubblico

CEMENTO INDUSTRIA – ACCORDO 8 MAGGIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Area direttiva/3: € 2.537,73

CED – ACCORDO 7 LUGLIO 2024	
CONTRIBUTO EASI	€ 234 annuali (12 rate mensili, di cui € 17 a carico azienda ed € 2,50 a carico del lavoratore)

COMUNICAZIONE ARTIGIANATO – ACCORDO 8 NOVEMBRE 2024	
UNA TANTUM	€ 50

COOPERATIVE SOCIALI – ACCORDO 26 GENNAIO 2024	
UNA TANTUM	Livello F2Q: € 2.504,09

EDILIZIA ARTIGIANATO – ACCORDO 20 MAGGIO 2025	
FONDO ARTIGIANATO QUALIFICAZIONE E SVILUPPO	Costituzione Fondo
D.U.E.	In vigore
TRASFERTA	In vigore nuova disciplina

EDILIZIA COOPERATIVE – ACCORDO 28 GENNAIO 2025	
D.U.E.	In vigore
TRASFERTA	In vigore nuova disciplina

EDILIZIA INDUSTRIA – ACCORDO 28 GENNAIO 2025	
D.U.E.	In vigore
TRASFERTA	In vigore nuova disciplina

CONTRIBUTO CONTRATTUALE	Nuova disciplina per assunti dal 1° ottobre 2025

EDILIZIA PMI – ACCORDO 24 MARZO 2025	
TRASFERTA	In vigore nuova disciplina

GAS ACQUA – ACCORDO 8 MAGGIO 2025	
LAVORO STRAORDINARIO	In vigore nuova disciplina sullo straordinario notturno

GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA – ACCORDO 19 DICEMBRE 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.255,62

LAVANDERIE INDUSTRIA – ACCORDO 28 MARZO 2023	
MINIMI RETRIBUTIVI	Area Direttiva/Centrato: € 2.877,10

SERVIZI ASSISTENZIALI AGIDAE – ACCORDO 12 MARZO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello F2: € 2.529,52

STUDI PROFESSIONALI- ACCORDO 16 FEBBRAIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.408,53

TESSILI MODA E CHIMICA CERAMICA ARTIGIANATO – ACCORDO 16 LUGLIO 2024	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 6S: € 2.038,39

TRASPORTO A FUNE ARTIGIANATO – ACCORDO 16 MAGGIO 2025	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1SQ: € 2.179,27

I FORMULARI PER L'UFFICIO PAGHE

Oggetto: PRELIEVI ACCONTO DA MODELLO 730

A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca indicata nei modelli 730 presentati dai lavoratori e ricevuti.
Si fornisce un *fac simile* di informativa per i lavoratori.

Carta intestata

Alle maestranze
Mediante affissione in bacheca

Oggetto: prelievi acconto da 730

Si ricorda che, in base alle risultanze della dichiarazione 730/2025 ricevuta, verrà prelevato, con la retribuzione corrisposta nel mese di novembre, l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per l'IRPEF e per la cedolare secca.
Se tale retribuzione fosse insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%.
Se entro la fine dell'anno non sarà stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, vi saranno comunicati gli importi ancora dovuti, che, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovranno essere da voi versati direttamente nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Si ricorda, altresì, a chi volesse che la seconda o unica rata di acconto relativo all'IRPEF e alla cedolare secca fosse trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del 730 (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarcelo per iscritto entro il 10 ottobre, indicando, sotto la sua responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.

Distinti saluti.
_____, _____

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 15.10.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)